

Avv. Martino Lorusso

Viale G. Mazzini, 140 - 00195 Roma (RM)

Tel. 06.83955496; Fax 06.83955494

martinolorusso@ordineavvocatiroma.org

Roma, lì 14/02/2016

Spett.le

**FEDERAZIONE NAZIONALE ARTE DI
STRADA – FNAS**

Via di Villa Patrizi, 10

00161 – Roma (RM)

Via e-mail: presidenza@fnas.org; direzione@fnas.org

**OGGETTO: QUESITO SULLE OFFERTE “A CAPPELLO” – INQUADRAMENTO GIURIDICO
E CONSEGUENTE TRATTAMENTO FISCALE.**

Spett.le FNAS,

il quesito prospettato ha ad oggetto l'inquadramento giuridico dell'offerta "a cappello" percepita dall'artista di strada in occasione della propria esibizione artistica, nonché i profili fiscali conseguenti a tale inquadramento, sia sotto il profilo impositivo che ai fini Irpef.

Tale quesito impone una breve disamina dell'istituto giuridico della donazione, disciplinato dagli artt. 769 e ss. c.c..

Ai sensi del codice civile, la donazione "è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione". Elemento essenziale della donazione è l'*animus donandi*, ovvero la volontà del donante di spogliarsi, per spirito di liberalità, di un proprio bene senza esigere un corrispettivo e senza esservi obbligato.

Tale negozio è regolato in maniera molto formale, dato che per esso è richiesto l'atto pubblico davanti al notaio e alla presenza di due testimoni. In mancanza, l'atto è da intendersi nullo.

La forma solenne dell'atto pubblico non si applica alle donazioni di modico valore, dove per la validità dell'atto è sufficiente la consegna del bene. L'art. 783 c.c. prescrive, infatti, che *"la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione"*. Il secondo comma di tale articolo aggiunge poi che *"la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante"*. In sostanza, per stabilire se un bene sia o meno di modico valore e quindi per decidere se una donazione possa essere effettuata senza le ordinarie formalità, si devono considerare sia il valore effettivo del bene che si vuole donare, sia la situazione economica di colui che effettua la donazione.

Deve, pertanto, intendersi ammessa la donazione in forma semplificata ove la stessa non incida in maniera rilevante nel patrimonio di colui che effettua la donazione.

Il nostro ordinamento, nell'occuparsi di donazioni, ricomprende tra le stesse anche la cd. donazione remuneratoria, ovvero quella liberalità che, come precisato dal primo comma dell'articolo 770 del codice civile, è fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione.

Essa, come ben precisato dalla Cassazione, consiste *"nell'attribuzione gratuita compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale per compensare i servizi resi dal donatario"* (cfr. Cass., sez. II, 3 marzo 2009, n. 5119).

Dal testo dell'art. 770 c.c. risulta che le tipologie di donazione remuneratoria che possono aversi sono tre:

- (i) la donazione fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario della donazione o di un membro della sua famiglia. In questo caso la donazione è fatta per gratitudine per qualcosa che un soggetto ha fatto;
- (ii) la donazione fatta in considerazione di meriti del beneficiario della donazione. E' il caso di donazione fatta sulla base di un sentimento di ammirazione che si prova nei confronti dei meriti acquisiti da un altro soggetto, per esempio per particolari qualità di questo o per attività degne di merito che questo ha svolto a vantaggio dell'intera collettività, di determinate categorie di persone o anche di singoli individui;
- (iii) la donazione per speciale remunerazione. E' la donazione fatta spontaneamente dal donante con la specifica intenzione di dare un compenso per un servizio reso o promessogli dal beneficiario della donazione. E' fondamentale per poter rientrare in questo caso che colui che fa la donazione non abbia un obbligo di legge o un obbligo morale o sociale di pagare il servizio, ma che decida spontaneamente e liberamente di pagarlo essendo consapevole di non avere alcun obbligo di farlo.

Nel caso che ci occupa, l'offerta libera "a cappello", ad avviso dello scrivente, non può che ricadere nell'ambito della donazione remuneratoria. Il passante decide autonomamente di fermarsi ad assistere all'esibizione dell'artista e, sempre liberamente e spontaneamente, decide se lasciare un'offerta nel corso e/o all'esito della prestazione. Colui che lascia un'offerta è ben consapevole di non essere obbligato a farlo. Il suo gesto è probabilmente mosso da un sentimento di riconoscenza nei confronti dell'artista per l'intrattenimento a cui ha assistito, o in considerazione dei meriti artistici dell'interprete o, ancora, per ripagare il servizio ricevuto. L'offerta si caratterizza, in ogni caso, per l'*animus donandi* di colui che la effettua. Il donante, infatti, effettua l'offerta liberamente e spontaneamente, nella consapevolezza di non essere soggetto ad alcun obbligo giuridico. Motivo questo per cui l'offerta "a cappello" non può essere concepita quale controprestazione di una

transazione commerciale, in quanto nel caso di specie difetterebbe il sinallagma contrattuale tipico di tale negozio giuridico. Del pari, l'offerta "a cappello" non potrebbe essere assimilata alle liberalità d'uso o alle obbligazioni naturali, in quanto colui che la effettua lo fa liberamente e spontaneamente senza avvertire alcun tipo di coercizione – oltrech  sotto il profilo giuridico - anche sotto il profilo morale e degli usi e costumi sociali.

Per le ragioni sopra esposte, l'offerta "a cappello" non pu  che essere inquadrata nell'ambito dell'istituto della donazione remuneratoria e, ove effettuata per importi di modico valore, non   neppure soggetta alla forma solenne dell'atto pubblico.

Sotto il profilo strettamente fiscale, si noti come le donazioni in denaro non costituiscano reddito imponibile ai fini Irpef e quelle di modico valore – come quelle generalmente effettuate nel caso di specie – non sono neppure soggette alle imposte sulle donazioni. Ci  per effetto dell'art. 1, co. 4, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni che testualmente recita: *"L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalita' di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile"*.

(Avv. Martino Lorusso)